



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO GIOVANNI ALESSIO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
ORO GIOVANNI ALESSIO	P
MARCOLONGO ROBERTA	P
ORO ANDREA	P
CHIOMENTO CLAUDIO	P
PATERNI CHIARA	P
CAPPELLARI DENIS	P
CESCHI FABIO	P
STONA FABIO	P
ORO IVANO	P
LUNARDI CARLO	P
MENEGATTI LUIGI	P
GHELLER SANTINO	P
ALBERTI GIACOMINO	A

Presenti 12 - Assenti 1

OGGETTO:

PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ALLA DITTA ERREDIERRE SERVIZI S.N.C. DI ASIAGO (VI). ATTO DI INDIRIZZO.

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ALLA DITTA ERREDIERRE SERVIZI S.N.C. DI ASIAGO (VI). ATTO DI INDIRIZZO.

Propone l'Assessore ai Lavori pubblici Oro Andrea, relazionando quanto segue.

PREMESSO che ai sensi dell'art.200 del D.lgs. 03.04.2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale;

CONSIDERATO

che, secondo il citato decreto legislativo 156/2006, l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

che l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO

che l'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale Vicentino R.U. è stata costituita con la forma del Consorzio tra Enti locali;

che la Convenzione istitutiva e lo Statuto sono stati approvati rispettivamente in data 8 maggio 2007 e 13 settembre 2007 e successivamente i Consigli Comunali e Provinciale hanno ratificato la costituzione della nuova Autorità ed ognuno ha dato mandato ad un proprio rappresentante di provvedere alla sottoscrizione degli atti;

che in data 14 luglio 2008 si è proceduto all'elezione del Presidente e del CdA e il 15 settembre alla nomina del Collegio dei Revisori e del Direttore;

che da ottobre 2008 l'ATO ha avviato la ricognizione prevista all'art. 203, comma 3, del D.Lgs. 152/06 delle opere ed impianti esistenti nel territorio provinciale, ma che a tutt'oggi non è stata indetta gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 03.04.2006, n. 156, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito;

RILEVATO che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Autorità d'ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore;

CONSIDERATO che, in esecuzione della determinazione dell'Area tecnico-manutentiva n. 114 del 27.07.2007, con contratto rep. 344 in data 06.02.2008 questo Comune ha affidato alla ditta ErrediErre Servizi s.n.c., con sede legale ad Asiago (VI) in via dell'Artigianato n. 54, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per il periodo 01.08.2007 – 31.07.2010;

VISTO l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23.12. 2009, n. 191 (c.d. Legge Finanziaria 2010) come introdotto dal decreto legge 25.01.2010 n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che *“decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo; entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;

RISCONTRATO, conseguentemente, che, trattandosi di comma inserito dalla legge di conversione, in applicazione dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (che prevede che le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente) il termine per la soppressione dell'ATO è fissato al 27 marzo 2011;

PRESO ATTO che la Legge 42/2010 dunque, abroga, dal 27 marzo 2011, l'art. 201 sopprimendo l'Autorità d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, dotata di personalità giuridica;

CONSIDERATO

che necessariamente la Regione dovrà, entro il 27 marzo 2011, attribuire le funzioni delle ATO ad altro soggetto giuridico, pur nel silenzio della Legge 26 marzo 2010, n. 42 , che lascia libere le Regioni – al momento, in assenza di altre indicazioni normative – di decidere di assegnare tali funzioni a Province o Comuni, oppure a enti posti a livello regionale, o di studiare nuove possibilità;

che parimenti, la legge n. 42/2010 nulla dice in merito ad eventuale intervento sostitutivo qualora le Regioni rimangano inerti e non provvedano entro il termine;

che in tal caso si verrebbe a determinare una preoccupante situazione di vuoto normativo con tutte le conseguenze del caso, in ordine alle funzioni ed ai servizi;

PRECISATO che l'Autorità d'ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore;

CONSIDERATO che, in questo quadro normativo si inserisce la proposta (prot. n. 3038 del 21.07.2010) avanzata da ErrediErre Servizi s.n.c., con sede ad Asiago (VI) in via dell'Artigianato n. 54, per la proroga del contratto in essere fino al 31.07.2013, alle medesime condizioni contrattuali, con l'aggiunta dei seguenti servizi, a parità di costi complessivi di gestione del servizio:

- raccolta carta e cartone;
- porta a porta commercianti;
- noleggio a titolo gratuito di n. 15 campane per la raccolta differenziata;

RITENUTO di poter accettare tale proposta in quanto economicamente vantaggiosa per l'Ente, inserendo tuttavia nel contratto di proroga una clausola di garanzia che riconosca al Comune, nel caso di individuazione di un diverso gestore del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito secondo le modalità definite dal D.lgs 152/06, la facoltà di recedere dal contratto senza nessun onere a proprio carico e senza nessuna forma di indennizzo o risarcimento comunque denominato in favore di Erredierre Servizi, salvo rimborso delle spese d'investimento concordate con il Comune e eventualmente sostenute, per la parte non ancora ammortizzata;

PRESO ATTO che ErrediErre servizi s.n.c. ha sempre svolto il servizio correttamente nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Capitolato d'Oneri;

PROPONE

- 1) di autorizzare la proroga del contratto rep. 344 in data 06.02.2008 inerente l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati alla Ditta ErrediErre Servizi s.n.c., con sede ad Asiago (VI) in via dell'Artigianato n. 54, fino alla data del 31.07.2013, in accoglimento della proposta prot. n.3038 in data 21.07.2010;
- 2) di dare atto che permangono le condizioni contrattuali in corso per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nonché i medesimi costi di gestione e che, a parità di costi di gestione, la ditta assume a proprio carico le seguenti ulteriori prestazioni aggiuntive:
 - raccolta carta e cartone;
 - porta a porta commercianti;
 - noleggio a titolo gratuito di n. 15 campane per la raccolta differenziata;
- 3) di disporre l'inserimento nell'addendum di proroga al contratto in corso di una clausola di garanzia, che riconosca al Comune, nel caso di individuazione di un diverso gestore del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito secondo le modalità definite dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152, la facoltà di recedere dal contratto senza nessun onere a proprio carico e senza nessuna forma di indennizzo o

risarcimento comunque denominato in favore di Erredierre Servizi, salvo rimborso delle spese d'investimento concordate con il Comune ed eventualmente sostenute, per la parte non ancora ammortizzata;

- 4) di dare atto che la spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo agosto-dicembre 2010 trova copertura al cap. 1736 "Canone appalto servizio rifiuti solidi urbani" (int. 3 – serv. 5 – funz. 9 – tit.1) del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Lavori pubblici l'assunzione degli atti conseguenti.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere;

PROPONE

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 19-07-2010

L'Assessore ai Lavori pubblici
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dall'Assessore delegato – Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni giusta D.G.C. n. 74 del 16.10.2009:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 19-07-2010

L'Assessore delegato –
Responsabile del Servizio Lavori pubblici
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 19-07-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l'esame dell'undicesimo punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Proroga affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati alla Ditta ErrediErre Servizi s.n.c. di Asiago (VI). Atto di indirizzo".

L'Assessore ai Lavori pubblici Oro Andrea relaziona sulla proposta di deliberazione in esame, premettendo che la recente legislazione ha imposto di organizzare la gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale. Detti ATO sono i soggetti deputati agli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Con riferimento alla Provincia di Vicenza, è stata costituita l'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale Vicentino R.U. nella forma del Consorzio tra Enti locali. Nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'A.T.O., l'individuazione dei soggetti gestori e i relativi affidamenti permangono in capo ai Comuni. Il Comune di Foza si trova, in particolare, nell'imminenza della scadenza del contratto d'appalto in essere con la ditta ErrediErre di Asiago per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (31.07.2010).

Si propone, quindi, di prorogare il contratto in essere in attesa di determinazione da parte dell'ATO Rifiuti; la ditta mantiene i prezzi del contratto precedente ed offre in aggiunta ulteriori servizi (raccolta carta e cartone a domicilio per commerciante e noleggio gratuito di 15 campane per la raccolta differenziata).

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Interviene il consigliere Menegatti Luigi, chiedendo se siano state interpellate altre ditte che effettuano questo tipo di servizio e, in particolare, ETRA s.p.a.

L'Assessore Oro Andrea risponde che non si è ritenuto di interpellare altri soggetti, vista l'evoluzione delle tariffe in altre Comuni in conseguenza di aumento dei costi di gestione.

Il consigliere Menegatti Luigi chiede come si concili la proroga con la disciplina generale sugli appalti.

Il Segretario Comunale precisa che la legge finanziaria 2010 prevede, entro un anno dall'entrata in vigore, lo scioglimento degli ATO. Ciò determinerebbe una situazione di confusione; in attesa che la Regione stabilisca cosa ne sarà degli ATO, è fondamentale mantenere il servizio con un prezzo stabile rispetto all'anno 2007. Il Comune avrebbe potuto affidare il servizio *in house*, rivolgendosi a ETRA s.p.a.; ciò avrebbe, tuttavia, comportato un aumento delle tariffe a carico degli utenti.

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco apre la votazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

In sede di dichiarazione di voto, il consigliere Menegatti Luigi dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

presenti n. 12;
favorevoli n. 12.

Si procede, quindi, a separata votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

presenti n. 12;
favorevoli n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la proroga del contratto rep. 344 in data 06.02.2008 inerente l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati alla Ditta ErrediErre Servizi s.n.c., con sede ad Asiago (VI) in via dell'Artigianato n. 54, fino alla data del 31.07.2013, in accoglimento della proposta prot. n.3038 in data 21.07.2010;
- 2) di dare atto che permangono le condizioni contrattuali in corso per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nonché i medesimi costi di gestione e che, a parità di costi di gestione, la ditta assume a proprio carico le seguenti ulteriori prestazioni aggiuntive:
 - raccolta carta e cartone;
 - porta a porta commercianti;
 - noleggio a titolo gratuito di n. 15 campane per la raccolta differenziata;
- 3) di disporre l'inserimento nell'addendum di proroga al contratto in corso di una clausola di garanzia, che riconosca al Comune, nel caso di individuazione di un diverso gestore del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito secondo le modalità definite dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152, la facoltà di recedere dal contratto senza nessun onere a proprio carico e senza nessuna forma di indennizzo o risarcimento comunque denominato in favore di Erredierre Servizi, salvo rimborso delle spese d'investimento concordate con il Comune ed eventualmente sostenute, per la parte non ancora ammortizzata;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo agosto-dicembre 2010 trova copertura al cap. 1736 "Canone appalto servizio rifiuti solidi urbani" (int. 3 – serv. 5 – funz. 9 – tit.1) del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, dotato della necessaria disponibilità finanziaria;

- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Lavori pubblici l'assunzione degli atti conseguenti.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Economico - Finanziaria
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **209**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **11.08.2010**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì 06.09.2010

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Borsato dott. Gianandrea